Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 5 luglio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 563.

Corresponsione dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per le finanze e il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Agli operai ed impiegati che prestino lavoro retribuito alle dipendenze altrui con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive modifiche e integrazioni, è dovuta una indennità di caropane di L. 104 mensili con decorrenza dal 16 aprile 1947.

L'indennità di cui al precedente comma è stabilita nelle seguenti misure mensili per i lavoratori in possesso di carte annonarie supplementari per il pane:

a) L. 156 per i salariati e braccianti agricoli e per gli addetti ai lavori pesanti;

b) L. 208 per gli addetti ai lavori pesantissimi;

c) L. 312 per i minatori e i boscaioli.

L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro direttamente e a proprio carico.

Art. 2.

Con decorrenza dal 16 aprile 1947 l'importo degli assegni familiari di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, è aumentato, a titolo di indennità di caropane, di L. 24 per le tabelle *A/1* e *A/2*, di L. 4 per la tabella *B* limitatamente agli impiegati e di lire 104 per le tabelle *C, D, E, F, G*.

Parimenti sono aumentati allo stesso titolo di L. 104 mensili gli assegni familiari per i giornalisti e professionisti, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 720, e successive modificazioni.

In conseguenza, a decorrere dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data prevista dal primo comma del presente articolo, è dovuto dai datori di lavoro un contributo supplementare a quelli stabiliti dalle tabelle suddette, nella misura del 3 % per le tabelle *A/1*, *A/2* e *B*, limitatamente, per quest'ultima, agli impiegati; del 2,40 % per la tabella *C*; del 3,30 % per le tabelle *D*, *E*, *F*, e del 2,40 % per la tabella *G*.

Egualmente è dovuto, dai datori di lavoro, un contributo addizionale del 3 % ai contributi normali per gli assegni familiari ai giornalisti professionisti.

Per ciascuna delle persone a carico, ai sensi delle disposizioni sugli assegni familiari, degli avventizi e

braccianti agricoli o giornalieri di campagna, dei salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili dell'agricoltura, l'indennità di caropane, nella misura di L. 4 per giornata, è corrisposta, con decorrenza dal 16 aprile 1947, direttamente e a proprio carico dal datore di lavoro.

Art. 3.

A titolo di indennità caropane sono maggiorate, con decorrenza dal 16 aprile 1947, nella misura di L. 104 mensili ragguagliabili a giornata, a settimana e a quindicina, a norma dell'art. 5 del presente decreto, le prestazioni previste:

a) dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per i titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle per i superstiti, dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme di previdenza sostitutive di essa, e dall'art. 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375, per i titolari di pensioni dell'assicurazione facoltativa;

b) dagli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per i disoccupati involontari;

c) dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, per i lavoratori assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

d) dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, per i titolari di rendite per infortunio con inabilità di grado non inferiore al 60 % e per le rendite ai superstiti.

Allo stesso titolo è maggiorata di L. 156 mensili la prestazione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 167, per i ricoverati in base all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi dimessi dagli Istituti sanatoriali per guarigione o stabilizzazione clinica o per proseguimento della cura in ambulatorio e in godimento dello speciale sussidio post-sanatoriale.

Per le pensioni ai superstiti di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, sono dovute tante quote della indennità caropane quanto sono le persone aventi diritto alla pensione.

Tuttavia, per le pensioni già liquidate alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita, in sostituzione delle quote predette, una aggiunta fissa globale di L. 260 mensili per ogni pensione liquidata, ancorchè la pensione stessa, agli effetti del pagamento, sia frazionata. In questo ultimo caso l'importo anzidetto è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto alle quote di pensione.

Art. 4.

Le singole quote integrative per famigliari a carico, relative alle prestazioni di cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente articolo, sono maggiorate, a titolo di indennità caropane dello stesso importo e con la stessa decorrenza previsti per la indennità caropane al titolare delle prestazioni medesime.

Per le prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) precitate, già liquidate alla data di entrata in vigore del presente decreto, è tuttavia stabilita, in sostituzione delle maggiorazioni a titolo di indennità caropane previste dal precedente comma, una aggiunta fissa globale nelle seguenti misure:

a) L. 52 mensili per i titolari di pensioni di vecchiaia, delle indennità e dei sussidi straordinari di disoccupazione e delle indennità temporanee per tubercolosi;

b) L. 104 mensili per i titolari di pensioni di invalidità.

Art. 5.

L'indennità mensile di caropane è ragguagliabile a giornata o a quindicina secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2, rispettivamente, e a settimana moltiplicando l'indennità giornaliera per sei.

Art. 6.

In relazione alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, salvo quanto disposto nel successivo art. 7 per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia, è dovuto dai datori di lavoro un contributo supplementare ai normali contributi, nelle seguenti aliquote delle retribuzioni soggette a contribuzione al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali:

a) 1,30 % per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria;

b) 1,30 % per le pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale delle aziende auto-ferro-tramviarie;

c) 0,20 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia;

d) 0,30 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

e) 0,20 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

f) 0,30 % per le prestazioni di disoccupazione.

Inoltre, sui premi dovuti dal 16 aprile 1947 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'addizionale di cui all'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, è elevata all'8 %.

Art. 7.

Per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia l'addizionale ai normali contributi, dovuta dal datore di lavoro in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, lettera a) del presente decreto, è rapportata, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a L. 1,20 per ogni giornata di lavoro di salariati e braccianti accertata nei suoi confronti agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1947.

I contributi di cui al comma precedente sono corrisposti dai datori di lavoro con le modalità previste dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 334, e con l'osservanza dei termini di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

Il versamento dei contributi addizionali di cui all'articolo precedente è effettuato in due soluzioni, la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 30 novembre 1947.

Nei confronti dei datori di lavoro che risultano inadempienti all'obbligo del versamento della prima rata entro il termine predetto, la riscossione è effettuata per

l'intera somma dovuta con le modalità previste dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 334.

Nei confronti dei datori di lavoro che pur avendo regolarmente versata la prima rata si rendono inadempienti al versamento della seconda entro il termine previsto, la riscossione con le modalità di cui al comma precedente è effettuata limitatamente all'importo della seconda rata.

Art. 9.

Le somme riscosse a titolo di contributo e di multa di mora in applicazione degli articoli 7 e 8 del presente decreto, sono attribuite, con le modalità previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954, per il 97 % alla gestione cui si riferiscono, e per il 3 % al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura a titolo di rimborso delle spese per l'accertamento e la riscossione del contributo.

Art. 10.

L'indennità di caropane è corrisposta solo a coloro che sono muniti di carta annonaria individuale per il pane e la pasta.

Non è ammessa per la stessa persona, che una sola indennità di caropane, qualora il diritto sussista per titoli diversi.

L'indennità di caropane non compete ai lavoratori che fruiscono di razione di pane a carico dei datori di lavoro, a quelli direttamente approvvigionati di grano in qualità di produttori e a quelli che hanno una retribuzione complessiva superiore a L. 25.000 mensili lorde fatta esclusione delle prestazioni, compensi e indennità previsti dall'art. 1, lettera b) del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692.

Parimenti l'indennità di caropane non compete per i familiari che fruiscono di razione di pane a carico del datore di lavoro o sono direttamente approvvigionati di grano in qualità di produttori.

Sono altresì esclusi dalla indennità di caropane i familiari dei lavoratori con retribuzione mensile lorda superiore a L. 25.000.

Qualora il lavoratore presti la sua opera contemporaneamente presso diversi datori di lavoro, l'onere della indennità di caropane viene ripartito tra questi in proporzione delle singole retribuzioni da essi corrisposte al lavoratore stesso.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dell'indice medio del costo della vita da valere per la determinazione delle variazioni periodiche delle indennità di contingenza, comunque denominata, non si tiene conto degli aumenti e delle diminuzioni che si verificano nei prezzi del pane e della pasta per i quantitativi di tali generi assegnati con le carte annonarie.

Art. 12.

Il datore di lavoro che non provvede alla corresponsione dei contributi e premi previsti dal presente decreto è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — GULLO — CAMPILLI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 160. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 maggio 1947, n. 564.

Facoltà al Ministro per la difesa di bandire, in deroga alle vigenti norme sul reclutamento ufficiali, un concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo di 15 ufficiali subalterni di complemento dell'A.A.r.n.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di bandire, entro l'anno 1947, e con le modalità di cui agli articoli seguenti, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.n. di n. 15 ufficiali subalterni di complemento piloti, previa frequenza di un apposito corso di integrazione.

Art. 2.

Saranno ammessi a partecipare al concorso gli ufficiali di complemento dell'A.A.r.n. piloti che abbiano i seguenti requisiti:

1) aver preso parte attiva alla guerra di liberazione dopo l'8 settembre 1943, svolgendo attività di volo presso reparti operanti;

2) licenza di scuola media superiore;

3) classifica non inferiore a « scelto » e punteggio di volo non inferiore a 17/20 sulle note caratteristiche o rapporti personali degli ultimi due anni;

4) permanenza minima di due anni presso reparti di volo.

Art. 3.

Gli ufficiali subalterni di complemento di cui all'articolo 1 per poter essere nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.n., non dovranno aver superato il 34° anno alla data del decreto Ministeriale che bandisce il concorso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GASPAROTTO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 maggio 1947, n. 565.

Proroga per tutto l'anno 1947 del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 634, riguardante la composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali dell'Aeronautica militare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e le successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 634;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'efficacia del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 634, riguardante la composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, è prorogata fino al 31 dicembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GASPAROTTO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 maggio 1947, n. 566.

Temporanea deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la concessione dei contributi per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1º luglio 1946, n. 31, con cui è stato elevato a cinque milioni di lire per gli ordini di accreditamento da emettere a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai fini del pagamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 6 dello stesso decreto legislativo il limite previsto dall'art. 56 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1947 è aumentato a lire trenta milioni il limite stabilito con l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1º luglio 1946, n. 31, per l'emissione, a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, di ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 144. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 567.

Norme transitorie per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fino a quando non sarà attuato completamente il passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, e fino a quando non saranno emanate tutte le norme occorrenti per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, e successive aggiunte e modificazioni.

Per lo stesso periodo di tempo le attribuzioni già spettanti all'Alto Commissario per la Sicilia ed alla Consulta regionale sono esercitate, in quanto occorre, dal Presidente regionale e dalla Giunta, salva la normale competenza di detti organi e dell'Assemblea regionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — MERLIN — TOGNI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 568.

Disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, che esonera l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dall'obbligo di prestazioni sanitarie per alcune categorie di personale;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, concernente il trasferimento ad altri enti dei compiti assistenziali già svolti dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, e visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento per l'applicazione delle norme per diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze e per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, esclusi gli straordinari assunti per bisogni di breve durata, sono estese le disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria contenuta nella legge 19 gennaio 1942, n. 22 e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 26 luglio 1942, n. 917 e quelle di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Art. 2.

Sono abrogati i punti 1° e 2° dell'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918. Permane però l'obbligo per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di provvedere direttamente all'assistenza medica prevista dall'art. 317 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, e dal regolamento per l'applicazione delle norme per diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 23 gennaio 1935, n. 93.

Art. 3.

Le attrezzature, l'arredamento degli ambulatori e degli uffici e il materiale in genere destinati in atto dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni all'esercizio dell'assistenza sanitaria rimangono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che ne pagherà il corrispettivo. A tal fine all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è assegnato, a carico del bilancio della Amministrazione delle ferrovie dello Stato e a titolo di concorso nelle spese inerenti all'ampliamento della organizzazione richiesta dall'estensione dell'assistenza, di cui all'art. 1 del presente decreto, un contributo straordinario di L. 75.000.000.

Gli atti relativi al trasferimento, previsto dal primo comma del presente articolo, sono esenti da ogni tributo.

Art. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni cessa dall'esercitare l'assistenza sanitaria nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il personale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, organicamente addetto ai compiti sanitari indicati al precedente comma, cessa dal servizio a decorrere dalla stessa data ed è ammesso alla liquidazione, a carico dell'Istituto, del trattamento spettante a norma delle disposizioni in vigore presso l'Istituto medesimo.

Il personale considerato al precedente comma potrà, in relazione alle esigenze del servizio, essere assunto con rapporto provvisorio di impiego presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Il trattamento economico inerente al rapporto provvisorio sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo con delibera da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero del tesoro.

Il personale assunto provvisoriamente in applicazione del precedente comma, che abbia almeno quattro anni di servizio presso l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, potrà essere inquadrato nei ruoli organici dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con le norme stabilite dall'art. 72 e seguenti del regolamento organico dell'Ente stesso.

La liquidazione spettante in applicazione del secondo comma del presente articolo viene, per il personale assunto in servizio provvisorio, accantonata in deposito fruttifero per essere corrisposta, in uno con quella maturata presso l'Ente, all'atto della cessazione del servizio. Per il personale inquadrato, tale liquidazione sarà versata come premio unico alla polizza di assicurazione da istituirsi in base all'art. 63 del citato regolamento.

Art. 5.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1947, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Corbellini — Del Vecchio — Fanfani — Pella — Einaudi

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 15. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 569.

Proroga al 30 giugno 1947 del termine per l'ultimazione dello sfollamento degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 377;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 febbraio 1947, n. 171;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La data del 28 febbraio 1947, di cui all'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 377, quale risulta modificata dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 febbraio 1947, n. 171, è prorogata al 30 giugno 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1947

DE NICOLA

Gasparotto — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 8. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 marzo 1947, n. 570.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare di Rotonda (Potenza).

N. 570. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare di Rotonda (Potenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 marzo 1947, n. 571.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare «Ugo Bartolomei» di Roma.

N. 571. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare «Ugo Bartolomei» di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 572.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare di Stradella (Milano).

N. 572. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare di Stradella (Milano) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 maggio 1947, n. 573.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa n. 1 in Vercelli.

N. 573. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa n. 1 in Vercelli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 574.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Renato Serra » di Cesena (Forlì).

N. 574. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Renato Serra » di Cesena (Forlì), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, 3 e 4, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convoglio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 12 e 27 luglio 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 luglio e 17 agosto 1940, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 159 e 35, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convoglio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 25 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n 12, fogli nn. 154 e 155, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12, e 249, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 3, 14 e 26 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre e 15 novembre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 27, 28, 29 e 414, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, scorta convoglio, e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 16 e 25 novembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'11 e 14 dicembre 1940, registri nn. 16 e 17, fogli nn. 445 e 26, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1940, registro n. 17, foglio n. 122, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, foglio n 449, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 17 e 20 febbraio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 5 marzo 1941, registro n. 3, fogli nn. 378 e 422, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1941, registro n. 5, foglio n. 396, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 2 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1941, registro n. 9, foglio n. 302, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 19 e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 375, 82 e 83, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 29 agosto e 4 settembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 27 e 23 settembre 1941, registri nn. 13 e 12, fogli nn. 33 e 284, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e

scorta convoglio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 3 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941, registro n. 14, foglio n. 289, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 14 novembre 1941, registrati alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16, fogli nn. 248 e 249, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1942, registro n. 1, foglio n. 390, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 23 aprile 1942, registrati alla Corte dei conti il 26 maggio 1942, registro n. 7, fogli nn. 166 e 167, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 26 maggio e 8 agosto 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 19 giugno e 9 settembre 1942, registri nn. 8 e 11, fogli nn. 96 e 198, concernenti iscrizioni temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 5 settembre 1942, registrati alla Corte dei conti il 24 settembre 1942, registro n. 11, fogli nn. 451 e 453, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 13 novembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1942, registro n. 14, foglio n. 378, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 12 aprile 1943, registrati alla Corte dei conti l'11 maggio 1943, registro n. 7, fogli nn. 15 e 16, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 18 maggio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 13 giugno 1943, registro n. 8, fogli nn. 426 e 427, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto e 12 ottobre 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 3 e 31 ottobre 1945, registri nn. 7 e 8, fogli nn. 355 e 274, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 e 14 settembre 1946, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 30 e 29 ottobre 1946, registro n. 5, fogli nn. 367 e 348, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1946, registro n. 6, foglio n. 256, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo, dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Italia », di stazza lorda tonnellate 77,76, iscritto al Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 24 del 7 maggio 1943;

Motopeschereccio « Italia », di stazza lorda tonnellate 34,70, iscritto al Compartimento marittimo di Olbia: dalle ore zero del 15 settembre 1946;

Motonave « Italia », dalle ore 24 del 27 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Maggiore di Siponto », dalle ore 18 del 23 luglio 1943;

Motopeschereccio « Sant'Antonio Abate », dalle ore 6 del 1° dicembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Vittoria », dalle ore 8 del 10 novembre 1943;

Piropeschereccio « Aguglia », dalle ore 12 del 12 aprile 1946;

Motopeschereccio « Premuda », dalle ore 20 dell'11 novembre 1943;

Motopeschereccio « Sant'Antonio », dalle ore 18 del 27 gennaio 1944;

Motopeschereccio « Cristoforo Colombo », dalle ore 24 del 7 maggio 1943;

Motopeschereccio « San Luca Maria », dalle ore 24 del 24 marzo 1944;

Motopeschereccio « Nuovo Fiore », dalle ore 10 del 22 ottobre 1943;

Motopeschereccio « Fiume », di stazza lorda tonnellate 39,93, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dalle ore 24 del 22 novembre 1943;

Rimorchiatore « Roma », dalle ore 12 del 12 marzo 1943;

Motonave « Sant'Antonino », dalle ore 24 del 9 dicembre 1943;

Motoveliero « Zueca Primo », dalle ore 10 del 7 dicembre 1943;

Motogoletta « Stella », dalle ore 18 del 21 marzo 1944;

Motopeschereccio « Olga », dalle ore zero del 14 febbraio 1944;

Motoscafo « Impero », dalle ore zero del 20 gennaio 1944;

Motopeschereccio « San Michele », dalle ore 24 del 12 giugno 1943;

Motopeschereccio « San Benedetto », dalle ore 8 del 18 gennaio 1944;
Motopeschereccio « Tre Fratelli A. », dalle ore 24 del 31 ottobre 1943;
Rimorchiatore « Titanus », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Rimorchiatore « Nettuno », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motonave « Lido 2° », dalle ore 24 del 13 maggio 1946;
Motopeschereccio « Domenico », dalle ore 24 del 29 ottobre 1943;
Motopescherecci o « I Due Fratelli Mezzina », dalle ore 18 del 10 maggio 1944;
Motopeschereccio « I Sei Fratelli », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « Stella Monte Carmelo », dalle ore 18 del 10 dicembre 1943;
Piropeschereccio « Tea », dalle ore 24 del 10 luglio 1943;
Motopeschereccio « San Michele Arcangelo », dalle ore 24 del 12 aprile 1944;
Motopeschereccio « San Rocco », dalle ore 16 del 19 gennaio 1944;
Motopeschereccio « San Francesco », dalle ore 18 del 6 novembre 1943;
Motopeschereccio « San Pietro », di stazza lorda tonn. 32,04 iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dalle ore 24 del 22 novembre 1943;
Motopeschereccio « Vittoria », di stazza lorda tonnellate 23,13, iscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dalle ore 12 del 3 gennaio 1947;
Motopeschereccio « Maria Rosaria », dalle ore 18 dell'11 dicembre 1943;
Motopeschereccio « La Palma », dalle ore 8 del 19 gennaio 1944;
Motopeschereccio « Luigi », dalle ore 12 del 23 dicembre 1943;
Motopeschereccio « Pier Giorgio », dalle ore 10 del 15 novembre 1943;
Motopeschereccio « Giancarlo », dalle ore 8 del 6 novembre 1945;
Rimorchiatore « N. 42 », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « Maria Vittoria Seconda », dalle ore 20 dell'11 novembre 1943;
Motonave « Rialto 2° », dalle ore 24 del 13 maggio 1946;
Motopeschereccio « Santa Maria Antonietta », dalle ore 24 del 15 aprile 1944;
Motopeschereccio « Roma », dalle ore 12 del 21 novembre 1943;
Motopeschereccio « Risveglio », dalle ore 17 del 9 marzo 1944;
Motopeschereccio « Nicola », dalle ore 18 del 1° dicembre 1943;
Motopeschereccio « Pierina Madre », dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;
Motopeschereccio « Pino », dalle ore 16 del 26 febbraio 1944;
« Pilota N. 1 », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Francesco Sodini », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Efisia Serra », dalle ore 20 del 30 novembre 1946;
Motoveliero « Giuseppe Bertolli », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Rimorchiatore « Peloro », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Rimorchiatore « Marco », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Sant'Antonio », dalle ore 24 del 29 ottobre 1945;
Motoveliero « Maria F. », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoscafo « S. W. 6 », dalle ore 24 del 17 dicembre 1943;
Motoscafo « S. W. 7 », dalle ore zero del 1° luglio 1944;
Motopeschereccio « Santa Teresa », di stazza lorda tonn. 27,51, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, dalle ore 12 del 5 gennaio 1944;
Motoveliero « I Due Fratelli L. », dalle ore 20 del 14 novembre 1943;
Motoveliero « Vittoria Madre », dalle ore 8 del 4 dicembre 1943;
Motoveliero « Leonardo da Vinci », dalle ore 9,30 del 18 aprile 1944;
Motoveliero « Peppino » dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « San Michele I », dalle ore 18 del 21 novembre 1943;
Motopeschereccio « Sacro Cuore », dalle ore 18 del 7 marzo 1944;
Rimorchiatore « Vulcano », dalle ore 24 del 28 febbraio 1946;
Piropeschereccio « Germanello », dalle ore 12 del 27 novembre 1946;
Motopeschereccio « Santa Maria di Pugliano », dalle ore 24 del 30 gennaio 1944;
Motobarca « Sant'Agnello », dalle ore 24 del 30 settembre 1943;
Motoveliero « Quo Vadis », dalle ore 12 del 28 dicembre 1943;
Motopescherecio « Aprilia », dalle ore 12 del 3 gennaio 1944;
Motopeschereccio « Nunziata », dalle ore 24 del 23 luglio 1943;
Motopeschereccio « Vittoria », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « San Giuseppe » dalle ore 8 del 12 dicembre 1946;
Motonave « San Costanzo », dalle ore 24 del 3 aprile 1944;
Motoveliero « Maria S. », dalle ore zero del 19 marzo 1944;
Motopeschereccio « Nuovo Sant'Andrea », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « Gondar », dalle ore 18 del 16 settembre 1946;
Motonave « Narenta », dalle ore 24 del 6 aprile 1943;
Motonave « Pietro Foscari » dalle ore 24 del 10 settembre 1943;
Piroscafo « Roma », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Nuova Maria della Catena », dalle ore 12 del 3 marzo 1944;
Motonave da pesca « Luciana », dalle ore 8 del 13 gennaio 1944;

Motopeschereccio « San Michele », dalle ore 18 del 14 marzo 1944;
Bragozzo « Gino S. », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « Nettuno », dalle ore 24 del 31 marzo 1946;
Motopeschereccio « Sacra Famiglia », dalle ore 24 del 5 ottobre 1946;
Motobarca « Pallade », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « Progreditore », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Goletta da pesca con motore ausiliario « S. Caterina », dalle ore 24 del 7 febbraio 1944;
Motopeschereccio « Romano », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « Pegaso », dalle ore 17 del 7 gennaio 1944;
Motopeschereccio « Luigi III », dalle ore 18 dell'11 dicembre 1943;
Motopeschereccio « Nuovo Gallo », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Goletta da pesca con motore ausiliario « Nuova Maria Josè », dalle ore 24 del 23 luglio 1943;
Motopesca « Nuovo Ferdinando », dalle ore 12 del 27 novembre 1943;
Motoveliero « Erminia B », dalle ore 10 del 30 settembre 1943;
Motobarca da rimorchio « Rondine », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.
Motoveliero « Maria Pia », dalle ore 24 del 10 aprile 1943;
Rimorchiatore « Sicilia I », dalle ore 12 del 13 agosto 1946;
Motopeschereccio « Maria Concetta », dalle ore 10 dell'8 marzo 1944;
Motoscafo « Cà Contarini », dalle ore 24 del 13 maggio 1946;
Motoscafo « Cà Donà », dalle ore 24 del 13 maggio 1946;
Motoscafo « Cà Marcello », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Rimorchiatore « S. Benigno », dalle ore 24 del 5 marzo 1946;
Motoveliero « S. Andrea », dalle ore 8 del 14 aprile 1944;
Trabaccolo con motore ausiliario « Raffaele e Giovanna », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoscafo da traffico « Impero », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopesca « S. Lucia », dalle ore 18 del 14 settembre 1946;
Rimorchiatore « Pietro Ceretti », dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Vincere », di stazza lorda tonn. 28,87, iscritto al n. 1036 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari, dalle ore 24 del 7 maggio 1943;
Motopeschereccio « Maria Concetta », dalle ore 12 del 1° aprile 1946;
Motopeschereccio « Umberto Maddalena », dalle ore 24 del 26 ottobre 1946;
Motopeschereccio « Fedel Franco », dalle ore 8 del 16 maggio 1946;
Motopeschereccio « Orgoglio », dalle ore 18 del 2 luglio 1946;
Motoscafo « Leone di Caprera », dalle ore zero del 7 luglio 1944;
Motopeschereccio « La Vittoria », dalle ore 24 dell'8 gennaio 1947;
Motopeschereccio « Giuseppe Verdi », dalle ore 18 dell'11 ottobre 1946.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1947
Registro Marina n. 11, foglio n. 391.

(2942)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947.

Conferimento al Prefetto di Palermo delle funzioni di Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al Commissario dello Stato per la Regione siciliana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le funzioni di Commissario dello Stato per la Regione siciliana sono temporaneamente conferite al Prefetto di Palermo, dott. Antonio Cesare Vittorelli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1947
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 264. — FERRARI

(3010)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1947.

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della Commissione degli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 detto mese, con cui il professore Maroi Fulvio ed il prof. Albertario Emilio della

Università degli studi di Roma sono stati nominati rispettivamente componente effettivo e supplente della suddetta Commissione di esami, in sostituzione del prof. Iemolo Arturo Carlo e del prof. Calasso Francesco che avevano rassegnate le dimissioni dall'ufficio ricoperto nella Commissione nominata col citato decreto 13 novembre 1946;

Ritenuto che occorre provvedere ora alla sostituzione dei summenzionati prof. Maroi ed Albertario che hanno del pari rassegnate le dimissioni;

Decreta:

Il prof. Gismondi Pietro, ordinario di diritto ecclesiastico dell'Università degli studi di Macerata, residente a Roma, ed il prof. D'Avanzo Walter, libero docente di diritto amministrativo dell'Università degli studi di Roma, sono nominati rispettivamente componente effettivo e supplente della Commissione degli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Roma, in sostituzione del prof. Maroi Fulvio e del professore Albertario Emilio, dimissionari.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1947
Registro Giustizia n. 12, foglio n. 268. — OLIVA

(2887)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1947.

Apertura di filiali del Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad istituire una dipendenza in Pontefelcino, frazione del comune di Perugia, ed uno sportello stagionale in Badia Prataglia, frazione del comune di Poppi (Arezzo), con funzionamento limitato al periodo 15 giugno-30 settembre di ogni anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2903)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1947.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Pescara.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, ente morale con sede in Pescara, approvato con decreto del Capo del Governo in data 23 novembre 1939 e modificato con decreto Ministeriale del 28 aprile 1945;

Vista la proposta di modificazione all'art. 46 di detto statuto, deliberata dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio sopracitata, in data 5 febbraio 1947;

Decreta:

L'art. 46 dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, ente morale con sede in Pescara, è modificato come appresso:

« Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità. Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica amministrazione che risulti regolarmente costituito e notificato all'amministrazione debitrice.

Eccezionalmente quando si tratti di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità e nel limite di fido del quinto del patrimonio complessivamente per ciascuna persona od ente, potranno ammettersi nelle operazioni cambiarie e nei conti correnti garantiti, cambiali con una sola firma e potranno concedersi aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista.

Le operazioni di cui sopra non potranno superare complessivamente considerate l'8 % dei capitali amministrati.

La scadenza delle operazioni cambiarie ordinarie non potrà essere superiore ai quattro mesi.

E' in facoltà del Comitato di concedere rinnovi previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi caso per caso dall'Istituto di emissione come previsto dall'art. 33 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di 1ª categoria, pubblicato con decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2835)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1947.

Assegnazione di segretari a Consorzi di comuni di nuova costituzione.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1943, relativo alla assegnazione ai Comuni e ai Consorzi di comuni dei segretari dei gradi 5°, 6°, 7° e 8°;

Considerato che, con successivi provvedimenti prefettizi, sono stati costituiti i sottoelencati Consorzi di comuni per il servizio di segreteria;

Visti gli articoli 1 sub 176 e 2 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco di Consorzi di comuni, ai quali sono assegnati segretari dei gradi 6° e 7°:

N. d'ordine	Consorzi di comuni	Provincie	Popolazione residente al 31-12-41
	GRADO 6° — *Segretario di 1ª classe.*		
1	Rocca del Colle - Costa di Monticelli	Bergamo	4.839
2	Mapello - Ambevere	Id.	3.986
3	Scena - Tirolo	Bolzano	3.401
4	Pietramelara - Roccaromana	Caserta	5.166
5	Airuno - Valgreghentino	Como	3.363
6	Cusago - Cisliano	Milano	3.311
7	Monticelli Pavese - Badia Pavese	Pavia	2.030
	GRADO 7° — *Segretario di 2ª classe.*		
1	Ospitale di Cadore - Perarolo	Belluno	1.713
2	Rifiano - Caines	Bolzano	901
3	Zuccarello - Cisano Neva	Savona	1.201
4	Erli - Castelvecchio di Rocca Barbena	Id.	1.052

Roma, addì 31 maggio 1947

p. *Il Ministro*: COSSU

(2898)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1947.

Istituzione ed esercizio dei Magazzini generali in Cremona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima Magazzini agrari cremonesi, con sede legale in Milano e direzione in Cremona, per essere autorizzata all'istituzione e all'esercizio di Magazzini generali in Cremona;

Visto il parere favorevole manifestato al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona nella seduta 10 aprile 1947 della Giunta camerale, nonchè dal locale Comitato pel coordinamento e la disciplina dei prezzi nella seduta del 14 marzo stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini agrari cremonesi, con sede in Milano, è autorizzata a istituire ed esercitare in Cremona, via Carso, n. 1, magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente art. 1 si applicano le norme regolamentari e le tariffe approvate nelle sedute 10 aprile e 14 marzo 1947 della Camera di commercio e del Comitato provinciale prezzi, di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2786)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispet-

torato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1946, con il quale la Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, è stata posta in gestione straordinaria a termine del titolo 7°, capo 2°, del suindicato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed il sig. cav. dott. Giuseppe De Liguori è stato nominato commissario straordinario della Cassa medesima;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 58 del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Decreta:

I signori ing. Alberto Celli, avv. Edoardo De Rensis e dott. Riccardo Tartari sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2841)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Apertura di una agenzia di città in Napoli del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Napoli, via Nazario Sauro angolo via Marino Turchi (locali dell'Esattoria comunale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2901)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1947.

Apertura di uno sportello in Granaiolo, frazione di Castelfiorentino (Firenze), del Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad istituire un proprio sportello in Granaiolo, frazione di Castelfiorentino (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2904)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1947.

Apertura di una dipendenza in Villaganzerla, frazione di Castegnero (Vicenza) della Banca popolare di Vicenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Vicenza, società anonima cooperativa con sede in Vicenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Vicenza, società anonima cooperativa con sede in Vicenza, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Villaganzerla, frazione di Castegnero (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2948)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Parducci Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 188 decisioni N. 231-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 24 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Parducci Mario fu Gino e fu Vannetti Elisa, nato a Livorno il 19 agosto 1903, residente in Putignano (Bari), via la Feccia, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

... e che di conseguenza debba essere cancellato dall'elenco per non aver fatto parte dell'O.V.R.A.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Parducci Mario e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 24 giugno 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2961)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Rodello (Cuneo)

Con decreto Ministeriale del 27 giugno 1947, la zona di Rodello (Cuneo), della estensione di ettari 400 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

quota 542: strada vicinale frazione Garne per quota 490 fino al bivio della strada San Rocco-Rodello; da detto bivio e per detta strada fino al bivio per la carreggiabile per Montelupo fino al confine di detto comune; confine dei comuni di Montelupo e Lequio Berria fino alla cascina Binelli (quota 620); da qui per rio Cagnassi lungo la strada che conduce a Rodello a quota 542.

(2973)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 22 giugno 1947, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai, sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Maruccia Domenico, residente nel comune di Martano, distretto notarile di Lecce, 1° luglio 1947;

Bernasconi-De Luca Cesare, residente nel comune di Milano, 4 luglio 1947;

Di Cristina Andrea, residente nel comune di Palermo, 5 luglio 1947;

Pompei Domenico, residente nel comune di Ancona, 7 luglio 1947;

Santangelo Francesco, residente nel comune di Partanna, distretto notarile di Trapani, 9 luglio 1947;

Manzoni Francesco, residente nel comune di Ostiglia, distretto notarile di Mantova, 14 luglio 1947;

Piroddi Francesco, residente nel comune di Lanusei, distretto notarile di Cagliari, 17 luglio 1947;

Ruggiero Alfonso, residente nel comune di Napoli, 21 luglio 1947;

Teti Raffaele, residente nel comune di Catanzaro, 22 luglio 1947.

Roma, addì 30 giugno 1947

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(2991)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 giugno 1947 - N. 126

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20	Dollaro	832 —
Norvegia	20,1625	Sterlina	3.238 —
Nuova Zelanda	322,60	Franco svizzero	215 —
Olanda	37,6485		

Rendita 3,50 % 1906	78,90
Id. 3,50 % 1902	78,40
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % 1935	91,90
Redimibile 3,50 % 1934	72,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,45
Id. 5 % 1936	91,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,05
Id. 5 % convertiti 1951	94,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a trenta posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici, elettricisti, ecc., riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1946, n. 4012;
Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41/24/204/131557 in data 24 maggio 1947;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata l'allegata graduatoria di merito del concorso a trenta posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici, elettricisti, ecc., riservato a favore dei reduci di guerra, la cui nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° agosto 1947.

2. — I primi tre candidati idonei, oltre i vincitori, possono essere assunti a ruolo.

Roma, addì 9 giugno 1947

Il Ministro: CORBELLINI

GRADUATORIA DI MERITO

1) Michelangeli Mario
2) Amici Walter
3) Bensa Carlo
4) Risaliti Giorgio
5) Marchionni Giov. Batt.
6) Vantini Mario
7) Getti Eraldo
8) Del Moro Vinicio
9) Massini Aldo
10) Convertino Giovanni
11) Micalizzi Antonino
12) Latella Cosimo
13) Franchini Franco
14) Collepiccolo Erminio
15) Annecchino Raffaele
16) Martinuzzi Alberto
17) Taliani Nazzareno
18) Croce Antonio
19) Marzini Bruno
20) Trabalza Dino
21) Ciunci Annibale
22) D'Este Giorgio
23) D'Andrea Anselmo
24) Marconi Fernando
25) Di Cioccio Tommaso
26) Del Rosso Mario
27) Rappazzo Primo
28) Lapilli Ettore
29) Pivi Luigi
30) Bonazzi Lorenzo
31) Lorenzetti Libero
32) Vantini Aldo
33) Carlucci Nivo
34) Colarossi Vincenzo
35) Cardinali Nazzareno
36) Pesce Sergio
37) Barducci Silvano
38) Salvato Luigi
39) Buongiorno Alfredo
40) Bado Domenico
41) Gibertini Alessio

(2979)

Approvazione della graduatoria degli idonei del concorso a trenta posti di sorvegliante lavori in prova, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1946, n. 4015;
Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41/24/204/137326 in data 6 giugno 1947;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata l'allegata graduatoria degli idonei del concorso a trenta posti di sorvegliante lavori in prova riservato a favore dei reduci di guerra, la cui nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° agosto 1947.

2. — I primi tre candidati idonei, oltre i vincitori, possono essere assunti a ruolo.

Roma, addì 9 giugno 1947

Il Ministro: CORBELLINI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1) Biagioni Sergio
2) Ventura Rolando
3) Venturini Walter
4) Pacini Mario
5) Casale Ernesto
6) Eri Arturo
7) Messina Giovanni
8) Castelli Vittorio
9) Morini Arturo
10) Foralosso Gismo
11) Stella Giovanni
12) Terziani Angiolo
13) Bionducci Vincenzo
14) Rubinacci Felice
15) Gioia Carlo
16) Vitali Mario
17) Chieca Francesco
18) Guizzardi Rolando
19) Solaroli Goffredo
20) Badiali Siro
21) Mantovani Severino
22) Grassini Leo
23) Guidi Luciano
24) Dodaro Mario
25) Martini Giov. Italo
26) Ciampitti Antonio
27) Bartolozzi Giuseppe
28) Natali Mauro
29) Baldissera Rolando
30) Latella Giulio
31) Aspiro Luigi
32) Bombardini Roberto
33) Rivaro Aldo
34) Berti Assuntino
35) Bertozzi Giovanni
36) Graziosi Adalberto
37) Contini Pasquale
38) Pecoraino Luigi
39) Tanzini Tebro
40) Bottai Renato
41) Latella Cosimo
42) Bergamini Remualdo
43) Oliva Vincenzo
44) Castellani Giuseppe
45) De Vecchi Celeste
46) Gueli Giuseppe
47) Petrosino Domenico
48) Falomi Italo
49) Polato Giuseppe
50) Grassi Carmelo
51) Spolaor Bruno
52) Graziani Giorgio
53) Baldissera Mario
54) Savini Aldo
55) Piccinini Oreste
56) Pietrosanti Guido
57) Barlesi Manlio

(2980)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.